

Proposta di misure di salvaguardia dei testi finali del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane nelle more dell'approvazione con DPCM

con Parere favorevole della Conferenza operativa

Seduta del 20 aprile 2026

PREMESSA

Con l'avvenuta definizione dei testi finali del Piano di bacino stralcio per la gestione del rischio idraulico e del Piano di bacino stralcio per la gestione del rischio da frana del distretto idrografico dell'Appennino centrale, si pone la necessità di individuare le disposizioni da assoggettare a misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione dei due Piani con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della disciplina di settore e in coerenza con quanto previsto dai medesimi testi finali.

La presente nota è finalizzata a sottoporre alla Conferenza Operativa una proposta istruttoria organica, da trasmettere successivamente alla Conferenza Istituzionale Permanente, fondata:

- sul contenuto dei testi finali dei due PAI;
- sulla necessità di assicurare continuità con il perimetro delle misure di salvaguardia già deliberate dalla CIP in sede di adozione dei testi del 31 luglio 2025;
- sull'esigenza di evitare, nelle more del DPCM, vuoti di tutela o incertezze applicative nei procedimenti amministrativi, salvaguardando le disposizioni aventi contenuto immediatamente cautelativo e conformativo degli usi del territorio.

1. CRITERIO GENERALE

Si propone di adottare un criterio di salvaguardia fondato sui seguenti principi:

- porre in salvaguardia le disposizioni dei nuovi Piani aventi contenuto immediatamente cautelativo e conformativo degli usi del territorio;
- assicurare continuità con il perimetro delle misure di salvaguardia già deliberate dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 31 luglio 2025, adattandolo alla struttura dei testi finali;
- evitare, salvo quanto strettamente necessario ai fini della tutela, di anticipare integralmente il nuovo assetto ordinario dei pareri, delle procedure e delle modifiche cartografiche.

La proposta che segue è costruita in modo da assicurare, in entrambi i Piani, la continuità del presidio cautelare già definito in sede di adozione del 2025, aggiornandolo in coerenza con i testi finali e con le specifiche esigenze applicative emerse nella fase conclusiva di definizione dei PAI.

2. PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA – PAI DISTRETTUALE IDRAULICO

Si propone di porre in salvaguardia, per il **PAI distrettuale idraulico**, le seguenti disposizioni:

- **art. 2, comma 6;**
- **art. 7, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7;**
- **art. 8, Sezione A, commi 1 e 2;**
- **art. 9, Sezione A, commi 1 e 2;**
- **art. 10, Sezione A, commi 1 e 2;**
- **art. 11, Sezione A, comma 1;**
- **art. 12;**
- **art. 13;**
- **art. 14;**
- **art. 15;**
- **art. 16;**
- **art. 17;**
- **art. 18;**
- **art. 19;**
- **art. 26, comma 4;**
- **Allegato 2;**
- **Allegato 3;**
- **mappe dell'assetto idraulico.**

2.1 Motivazioni

a) Art. 2, comma 6

Si propone di porre in salvaguardia l'art. 2, comma 6, in quanto disposizione funzionale all'applicazione delle discipline di fascia nei casi in cui un manufatto esistente o un intervento ricadano parzialmente in un ambito perimetrato ovvero in più ambiti con diversa classificazione di pericolosità e costituiscano un organismo edilizio tecnicamente inscindibile.

La disposizione assume rilievo immediatamente cautelativo in quanto stabilisce che, in tali casi, l'autorità procedente applichi all'intero manufatto o intervento le condizioni più cautelative, con motivazione espressa. La sua inclusione in salvaguardia consente quindi di evitare incertezze applicative proprio nelle fattispecie in cui la compresenza di più fasce potrebbe generare dubbi interpretativi nel periodo transitorio.

b) Art. 7, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7

Si propone di porre in salvaguardia:

- il comma 1, che istituisce le fasce TI, P3, P2 e P1;
- il comma 3, che individua la fascia TI secondo riferimenti fisici;
- il comma 4, che precisa la non applicazione della disciplina TI nelle zone A e B;
- i commi 5, 6 e 7, in quanto funzionali a completare, nella nuova articolazione del testo finale, il quadro definitorio e applicativo generale delle fasce di pericolosità.

Tali commi costituiscono il nucleo essenziale del nuovo impianto classificatorio e sono necessari a dare coerenza applicativa all'intera salvaguardia. La diversa individuazione dei commi dell'art. 7 rispetto a quelli posti in salvaguardia con la delibera del 31 luglio 2025 non esprime una discontinuità di merito, ma consegue al riassetto redazionale e contenutistico dell'articolo nel testo finale.

Non si propone invece di porre in salvaguardia il comma 9 sulle aree marginali, non solo perché il testo ne subordina l'operatività alla formale individuazione cartografica, ma soprattutto perché i relativi effetti consistono nell'applicazione di regimi differenziati della disciplina degli interventi richiamati dalle specifiche disposizioni degli artt. 8-11. Poiché la presente proposta non anticipa integralmente le Sezioni B, C e D di tali articoli, l'anticipazione del solo comma 9 risulterebbe sistematicamente incoerente e potrebbe determinare l'indebita anticipazione di regimi più permissivi.

Non si propone altresì di porre in salvaguardia il comma 10, in quanto la relativa formulazione interferisce più direttamente con gli ambiti di valutazione dell'autorità idraulica competente e non appare strettamente necessaria ai fini del presidio cautelare immediato assicurato dalle restanti disposizioni poste in salvaguardia.

c) Artt. 8, 9, 10 e 11 – Sezioni A

Si propone di porre in salvaguardia le sole **Sezioni A** degli artt. 8-11, in quanto contenenti i **divieti immediatamente applicabili** nelle aree ricadenti rispettivamente in fascia **TI, P3, P2 e P1**. Tali disposizioni hanno contenuto chiaramente interdittivo e possono quindi operare da subito senza alterare il quadro istruttorio dei PAI vigenti.

d) Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19

Si propone di porre in salvaguardia gli artt. **12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19** in ragione del loro contenuto cautelativo specifico e della necessità di assicurare continuità sostanziale con il perimetro delle misure di salvaguardia già approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con deliberazione n. 57 del 31 luglio 2025.

In particolare:

- **art. 12:** presidia le **aree a rischio idraulico** e le **aree a pericolosità e rischio residui**, per le quali il testo adottato nel 2025 già prevedeva un'applicazione cautelativa della disciplina **P1**. La sua inclusione consente di evitare vuoti di tutela in ambiti che, pur non coincidendo integralmente con le fasce ordinarie di pericolosità, presentano comunque condizioni che richiedono una disciplina cautelativa immediata.
- **art. 13:** assicura un presidio unitario degli **ambiti costieri** e della relazione tra **inondazione marina** e disciplina del Piano. La sua salvaguardia consente di governare da subito le situazioni di interferenza tra dinamiche marine e assetto idraulico, evitando che nel periodo transitorio tali ambiti rimangano privi di un riferimento cautelativo omogeneo a scala distrettuale.
- **art. 14:** disciplina le **aree di bonifica a potenziale criticità**, per le quali già il testo del 2025 faceva operare cautelativamente la disciplina **P2**. La sua inclusione garantisce che anche nelle more della classificazione definitiva tali aree siano assoggettate a un presidio prudenziale coerente con la loro vulnerabilità idraulica potenziale.
- **art. 15:** disciplina le **aree di attenzione** lungo i corsi d'acqua non ancora classificati, prevedendo una tutela cautelativa assimilata alla disciplina **P3** e risultando quindi funzionale a evitare scoperture di tutela in ambiti non ancora definitivamente perimetrati ma già connotati da potenziale pericolosità.
- **art. 16:** consente di anticipare anche il presidio dell'**invarianza idraulica**, già incluso nel perimetro di salvaguardia del 2025. La sua efficacia anticipata permette di evitare che, nel periodo transitorio, interventi urbanistico-edilizi possano determinare effetti peggiorativi sul regime dei deflussi in assenza del nuovo riferimento distrettuale unitario.
- **art. 17:** rende immediatamente operativi i criteri generali sugli **interventi idraulici di mitigazione**, consentendo di presidiare da subito una categoria di opere che incide direttamente sulle condizioni di pericolosità e rischio e che, proprio per tale ragione, richiede un riferimento cautelativo chiaro anche nelle more del DPCM.
- **art. 18:** presidia l'**estrazione di materiale inerte dall'alveo**, attività particolarmente sensibile per l'assetto idraulico, per la morfologia dell'alveo e per l'equilibrio del trasporto solido. La sua inclusione in salvaguardia è pienamente coerente con la necessità di evitare, nel periodo transitorio, interventi suscettibili di alterare in modo significativo le condizioni di sicurezza idraulica.
- **art. 19:** garantisce tutela immediata anche alle **aree demaniali** e ai relativi usi e trasformazioni, assicurando che anche tali ambiti, strettamente connessi al regime dei corsi d'acqua e all'assetto idraulico, siano sin da subito assoggettati al nuovo presidio cautelativo distrettuale.

L'inclusione di questi articoli consente, nel suo complesso, di evitare una rottura rispetto alla linea già seguita dalla CIP nel 2025 e di mantenere anche nel testo finale un presidio cautelativo ampio e coerente sugli ambiti idraulicamente più sensibili.

e) Art. 26, comma 4

La disposizione stabilisce che, per le perimetrazioni a **unica fascia esondabile definita su base morfologica** dei bacini regionali delle Marche, nelle more della definizione degli effettivi livelli di pericolosità si applichi cautelativamente la disciplina della fascia **P3**. Si tratta di una clausola cautelativa pienamente coerente con la logica della salvaguardia.

f) Allegato 2

Si propone espressamente di porre in salvaguardia l'**Allegato 2**, al fine di anticipare il nuovo **standard tecnico-metodologico distrettuale** per studi idrologico-idraulici, verifiche di compatibilità idraulica, elaborati relativi agli interventi soggetti a salvaguardia e documentazione tecnica a supporto dei procedimenti di modifica o aggiornamento cartografico.

g) Allegato 3

Si propone di porre in salvaguardia l'Allegato 3, in quanto funzionale all'applicazione delle disposizioni relative al reticolo idraulico principale e, in particolare, delle previsioni richiamate dagli artt. 7, 15 e 19.

Diversamente da quanto avveniva nel testo del 31 luglio 2025, l'Allegato 3 del testo finale non svolge una funzione di corrispondenza tra classi di pericolosità del PAI distrettuale e strumenti previgenti, ma individua il reticolo idraulico principale. La sua inclusione in salvaguardia è pertanto giustificata non in ragione del numero dell'allegato, bensì della sua funzione sostanziale di presupposto applicativo delle disposizioni cautelative del Piano.

h) Mappe dell'assetto idraulico

La cartografia deve essere espressamente compresa nella salvaguardia, come già avvenuto nel 2025, perché costituisce il riferimento territoriale necessario per l'applicazione delle norme.

2.2 Disposizioni da non porre in salvaguardia nel PAI idraulico

Si propone di non porre in salvaguardia:

- art. 1;
- art. 2, ad eccezione del comma 6;
- art. 3 come disposizione autonomamente posta in salvaguardia, fermo restando che le mappe dell'assetto idraulico sono ricomprese nella salvaguardia;
- art. 4 come disposizione autonomamente posta in salvaguardia;
- artt. 5 e 6;
- art. 7, ad eccezione dei commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7;
- le ulteriori sezioni degli artt. 8, 9, 10 e 11;

- artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25;
- art. 26, ad eccezione del comma 4;
- Allegato 1.

Pur non proponendosi la salvaguardia dell'art. 4, si ritiene opportuno precisare in delibera che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano le definizioni contenute nel medesimo art. 4, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.

3. PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA – PAI DISTRETTUALE FRANE

Si propone di porre in salvaguardia, per il **PAI distrettuale frane**:

- **art. 7;**
- **art. 8;**
- **art. 9, Sezione A, comma 1;**
- **art. 10, Sezione A, comma 1;**
- **art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;**
- **art. 24, commi 12 e 13;**
- **Allegato 1;**
- **Allegato 5;**
- **cartografia.**

3.1 Motivazioni

a) Art. 7

L'art. 7 definisce il quadro classificatorio fondamentale del Piano, articolando le aree a pericolosità da frana nelle classi **P4, P3, P2 e P1**, i livelli di rischio **R4, R3, R2 e R1**, il raccordo con i dissesti dei PAI previgenti tramite l'**Allegato 1**, nonché l'assimilazione delle aree valanghive ai fenomeni a pericolosità molto elevata. La sua salvaguardia è indispensabile perché costituisce il presupposto conoscitivo e normativo minimo per l'applicazione uniforme del nuovo PAI alla scala distrettuale. Era già compreso nelle misure di salvaguardia del 2025 e va confermato.

b) Art. 8

L'art. 8 contiene le **disposizioni comuni** che rendono operativa l'intera disciplina frane, in particolare attraverso l'obbligo della **Verifica Tecnica** per gli interventi consentiti, la possibilità dell'**Attestazione asseverata di non aggravamento** nei casi minori, il raccordo con il regime dei pareri e la prevalenza delle prescrizioni più restrittive. La sua salvaguardia è necessaria perché costituisce il presidio tecnico minimo di sicurezza senza il quale il sistema cautelare del PAI frane resterebbe privo del proprio fondamento applicativo. Anche l'art. 8 era già incluso nella salvaguardia del 2025.

c) Art. 9, Sezione A, comma 1

L'art. 9, Sezione A, comma 1 contiene gli **interventi non consentiti nelle aree di versante a pericolosità molto elevata (P4)**. La sua inclusione in salvaguardia è giustificata dal fatto che si tratta di una disposizione interdittiva pura, immediatamente precettiva, che rafforza il presidio cautelare nelle aree di massima criticità senza anticipare l'intero nuovo sistema dei pareri e delle fattispecie ammissive. Si tratta quindi di una estensione selettiva e difendibile rispetto al 2025, coerente con la funzione propria delle misure di salvaguardia.

d) Art. 10, Sezione A, comma 1

L'art. 10, Sezione A, comma 1 contiene gli **interventi non consentiti nelle aree di versante a pericolosità elevata (P3)**. Anche in questo caso si è in presenza di una disposizione a contenuto immediatamente interdittivo, che può essere resa subito efficace senza determinare sovrapposizioni procedurali con il quadro previgente. La sua salvaguardia consente di evitare che, nelle more del DPCM, possano essere assentiti interventi che il nuovo Piano considera incompatibili con il livello di tutela geomorfologica distrettuale.

e) Art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5

Si propone di porre in salvaguardia l'art. 21 limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire, già nella fase transitoria intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del Piano, la prosecuzione del percorso di allineamento e aggiornamento del quadro conoscitivo su base regionale, con particolare riguardo ai pacchetti massivi regionali, ai casi di fenomeni non ancora pienamente caratterizzati secondo la matrice armonizzata del Piano e agli aggiornamenti relativi ai fenomeni valanghivi richiamati dall'art. 7, comma 4.

In particolare:

- il comma 1 consente alle amministrazioni regionali territorialmente competenti di trasmettere ad AUBAC proposte di aggiornamento del quadro dei fenomeni franosi riferite ad aree, tratti o ambiti omogenei, mediante dataset digitali tracciati e versionati, permettendo così di non interrompere i percorsi istruttori già avviati con le Regioni;
- il comma 2 definisce i requisiti minimi di strutturazione delle proposte regionali e la riconducibilità delle informazioni ai campi minimi e alle categorie della matrice di cui all'Allegato 1, assicurando omogeneità metodologica e coerenza tecnica dei flussi informativi regionali;
- il comma 3 consente, nei casi in cui lo stato di attività del dissesto sia disponibile ma la tipologia non sia ancora definita, una assimilazione tecnica di prima approssimazione alla matrice del Piano, risultando particolarmente utile nei casi in cui fenomeni già censiti risultino oggi non pienamente caratterizzati e, quindi, non efficacemente rappresentati nel quadro di piano;

- il comma 4 disciplina la verifica di completezza e conformità della documentazione trasmessa dalle Regioni, fornendo una base istruttoria chiara e ordinata per la gestione dei pacchetti massivi regionali nel periodo transitorio;
- il comma 5 consente ad AUBAC di richiedere approfondimenti integrativi nei casi di maggiore rilevanza, complessità o esposizione, evitando che il meccanismo di trasmissione regionale si traduca in un automatismo privo di adeguato presidio tecnico.

L'inclusione di tali commi appare inoltre opportuna anche con riferimento al tema delle valanghe, in quanto l'art. 7, comma 4, richiama espressamente gli aggiornamenti delle relative perimetrazioni regionali e ne prevede il trattamento, ai fini dell'allineamento del quadro conoscitivo, secondo le modalità di cui all'art. 21 e, ove comportino variazioni della rappresentazione cartografica di Piano, secondo le procedure di cui all'art. 20.

Non si propone invece di porre in salvaguardia il comma 6 dell'art. 21, in quanto più strettamente connesso al regime ordinario delle procedure di aggiornamento di cui all'art. 20 e riferito a ipotesi di rivalutazione di fenomeni censiti secondo metodologie storiche peculiari, la cui anticipazione nella fase transitoria non appare necessaria ai fini del presidio cautelare immediato.

f) Art. 24, commi 12 e 13

Si ritiene opportuno porre in salvaguardia anche l'art. 24, commi 12 e 13, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le disposizioni interdittive poste in salvaguardia agli artt. 9 e 10 e la disciplina speciale vigente in materia di ricostruzione nei territori del distretto interessati da eventi sismici o meteo-climatici avversi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tali commi non introducono una deroga generalizzata alle prescrizioni del Piano, ma disciplinano il raccordo tra le presenti Norme e i regimi speciali di ricostruzione, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi con la pericolosità e il rischio da frana e di adottare le eventuali misure di mitigazione necessarie.

La loro inclusione in salvaguardia appare pertanto funzionale ad evitare che l'anticipazione delle sole Sezioni A degli artt. 9 e 10 possa incidere negativamente sulla fattibilità o sull'iter di approvazione di interventi di ricostruzione post-emergenza o post-sisma tuttora in corso, in contrasto con la logica di coordinamento espressamente assunta dal testo finale del Piano.

g) Allegato 1

L'**Allegato 1** contiene il **Quadro della pericolosità del PAI distrettuale**, ossia la matrice armonizzata delle tipologie di dissesto e dei livelli di pericolosità in funzione dello stato di attività. La sua salvaguardia è necessaria per dare fondamento tecnico-operativo alla classificazione dell'art. 7 e per assicurare uniformità metodologica nell'interpretazione dei fenomeni franosi alla scala del distretto. L'Allegato 1 era già espressamente incluso nelle misure di salvaguardia del 2025.

h) Allegato 5

L'**Allegato 5** contiene la **Scheda rilevamento frane**, che il Piano assume come standard metodologico di ricognizione unificato a scala distrettuale. La sua salvaguardia consente di mantenere sin da subito omogeneità nella raccolta, rappresentazione e istruttoria dei fenomeni franosi, evitando che nel periodo transitorio continuino a operare strumenti di rilevamento disomogenei. Anche l'Allegato 5 era già incluso nelle misure di salvaguardia del 2025.

i) Cartografia

La cartografia di Piano deve essere espressamente compresa nella salvaguardia, perché senza di essa il quadro classificatorio e le disposizioni cautelative non avrebbero il necessario riferimento territoriale. Anche questo elemento era già presente nella delibera CIP n. 58/2025 e va confermato per assicurare continuità istituzionale e piena applicabilità delle misure.

3.2 Disposizioni da non porre in salvaguardia nel PAI frane

Non si propone invece di porre in salvaguardia:

- art. 4 come disposizione autonomamente posta in salvaguardia;
- le ulteriori sezioni degli artt. 9 e 10;
- l'art. 11;
- gli artt. 12-24, ad eccezione dell'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell'art. 24, commi 12 e 13;
- il comma 6 dell'art. 21;
- gli allegati 2, 3 e 4 come misure di salvaguardia autonome.

La ragione è che:

- le Sezioni B, C, D ed E degli artt. 9 e 10 e l'art. 11 disciplinano prevalentemente interventi consentiti, moduli di assenso, rapporti tra parere AUBAC e parere regionale, nonché casi per i quali il Piano non richiede parere PAI;
- la loro anticipazione comporterebbe l'immediata operatività del nuovo sistema procedimentale del PAI frane, che non era stato incluso nelle misure di salvaguardia del 31 luglio 2025 e che, nelle more dell'approvazione con DPCM, potrebbe determinare sovrapposizioni e incertezze applicative rispetto al quadro previgente;
- il comma 6 dell'art. 21, pur inserendosi nel quadro degli aggiornamenti su base regionale e dei casi speciali di aggiornamento del quadro conoscitivo, risulta più strettamente connesso al regime ordinario delle procedure di cui all'art. 20 e alla rivalutazione di fenomeni censiti secondo metodologie storiche peculiari, sicché la sua anticipazione non appare necessaria nella fase transitoria.

In particolare, l'art. 11 non contiene una Sezione A interdittiva analoga a quelle di P4 e P3, ma è strutturato in termini di interventi consentiti previo parere di AUBAC, previo parere congiunto

AUBAC-Regione, previo parere regionale o senza parere PAI. Per tale ragione non appare coerente includerlo in salvaguardia, che in questa fase si intende limitare, oltre al nucleo già salvaguardato nel 2025, alle sole nuove disposizioni interdittive pure e ai commi dell'art. 21 e dell'art. 24 strettamente necessari a garantire, rispettivamente, la prosecuzione del percorso di allineamento e aggiornamento del quadro conoscitivo regionale e il coordinamento con la disciplina speciale della ricostruzione post-emergenza e post-sisma.

4. REGIME TRANSITORIO DELLE MODIFICHE CARTOGRAFICHE

Si propone di **non** porre in salvaguardia:

- l'**art. 22** del PAI idraulico;
- gli **artt. 20, 21 e 22** del PAI frane.

Si propone invece di disciplinare il regime transitorio direttamente nella deliberazione CIP.

Formulazione proposta

Disciplina transitoria dei procedimenti di modifica cartografica

1. Nelle more dell'entrata in vigore del PAI distrettuale idraulico e del PAI distrettuale frane, i procedimenti di aggiornamento o modifica cartografica avviati entro la data di entrata in vigore dei rispettivi Piani con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proseguono secondo la disciplina dei PAI previgenti applicabile al momento del loro avvio, fermo restando il rispetto delle misure di salvaguardia stabilite dalla presente deliberazione.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la documentazione tecnica e gli elaborati di studio sono integrati e sviluppati, per quanto compatibile, secondo i criteri tecnico-metodologici di cui all'Allegato 2 del PAI distrettuale idraulico e secondo il quadro classificatorio dei PAI distrettuali adottati, al fine di garantirne la coerenza con il nuovo assetto conoscitivo e normativo distrettuale. Al fine di evitare disallineamenti dei quadri conoscitivi e superare la necessità di conversione tra i regimi cartografici previgenti e quelli distrettuali, gli esiti di tali procedimenti valgono anche ai fini dell'aggiornamento delle mappe dei PAI distrettuali, secondo la presente disciplina transitoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei PAI distrettuali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i nuovi procedimenti di aggiornamento o modifica cartografica sono avviati, istruiti e conclusi secondo le disposizioni dei medesimi Piani.

La formulazione proposta consente di non anticipare l'intero regime ordinario degli aggiornamenti, ma di far operare subito il nuovo standard tecnico degli studi e il nuovo quadro classificatorio, restando altresì ferma, per il PAI frane, la possibilità di dare continuità nel periodo transitorio ai flussi regionali di aggiornamento del quadro conoscitivo nei limiti di cui all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5, ove posti in salvaguardia.

5. CLAUSOLE INTEGRATIVE UTILI DA INSERIRE IN DELIBERA

Si suggerisce di aggiungere le seguenti clausole.

Per il PAI distrettuale idraulico

“Le misure di salvaguardia si applicano con riferimento alle fasce, agli ambiti e alle perimetrazioni rappresentati negli elaborati cartografici del PAI distrettuale idraulico adottato e al reticolo idraulico principale individuato nell’Allegato 3 del medesimo Piano, che costituisce parte integrante delle disposizioni poste in salvaguardia. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano altresì le definizioni contenute nell’articolo 4 del PAI distrettuale idraulico, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.”

Per il PAI distrettuale frane

“Le misure di salvaguardia si applicano con riferimento alle classi di pericolosità, ai livelli di rischio e alle perimetrazioni rappresentati negli elaborati cartografici del PAI distrettuale frane adottato, in coerenza con i criteri di armonizzazione di cui all’Allegato 1 e con gli standard metodologici di rilevamento di cui all’Allegato 5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano le definizioni contenute nell’articolo 4 del PAI distrettuale frane, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.”

6. QUADRO COMPARATIVO CON LE MISURE DI SALVAGUARDIA DEL 31 LUGLIO 2025

Al fine di rendere immediatamente percepibile la continuità del perimetro delle misure di salvaguardia rispetto alle deliberazioni CIP del 31 luglio 2025, si riporta di seguito un quadro comparativo tra le disposizioni poste in salvaguardia nei testi adottati il 31 luglio 2025 e quelle che si propone di porre in salvaguardia nei testi finali, come ridefiniti in esito al percorso istruttorio conclusivo. Il confronto evidenzia, per ciascun Piano, gli elementi di continuità e gli aggiornamenti resi necessari dalla diversa articolazione dei testi finali e dalle specifiche esigenze applicative emerse nella fase conclusiva.

6.1 PAI distrettuale idraulico

Confronto tra misure di salvaguardia del 31 luglio 2025 e proposta sul testo finale

Ambito / articolo	Salvaguardia 31.07.2025	Proposta su testo finale	Continuità / differenza
Art. 2	non posto in salvaguardia nel 2025	comma 6	Integrazione puntuale del testo finale, finalizzata a disciplinare i casi di manufatti o interventi tecnicamente inscindibili

			ricadenti in più ambiti con diversa classificazione di pericolosità, imponendo l'applicazione delle condizioni più cautelative.
Art. 7	commi 1, 4, 5, 6, 7	commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7	Continuità sul nucleo classificatorio; adeguamento alla diversa struttura del testo finale. Esclusi il comma 9 sulle aree marginali e il comma 10, non ritenuto strettamente necessario ai fini del presidio cautelare immediato
Art. 8	non posto in salvaguardia nel 2025	Sezione A, commi 1 e 2	Rafforzamento nel testo finale: si salvaguardano espressamente i divieti della TI.
Art. 9	comma 1, lett. b); lett. e) limitatamente a impianti rifiuti e impianti a rischio incidente rilevante; lett. f) limitatamente alle aree di stoccaggio/deposito rifiuti	Sezione A, commi 1 e 2	Continuità sul presidio delle fattispecie più sensibili; nel testo finale la salvaguardia diventa più organica sull'intera sezione interdittiva P3.
Art. 10	comma 1, lett. b); lett. e) limitatamente a impianti rifiuti e impianti a rischio incidente rilevante; lett. g) limitatamente alle aree di stoccaggio/deposito rifiuti	Sezione A, commi 1 e 2	Come per art. 9: dal presidio selettivo del 2025 a una salvaguardia più ordinata della sezione interdittiva P2.
Art. 11	Sezione A	Sezione A, comma 1	Sostanziale continuità: resta salvaguardata la parte interdittiva della P1.
Art. 12	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 13	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 14	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 15	non in salvaguardia	intero articolo	Novità del testo finale, finalizzata ad assicurare tutela cautelativa anche negli ambiti non ancora perimetrati
Art. 16	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.

Art. 17	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 18	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 19	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 26	non indicato così nel 2025; la logica cautelativa corrispondente era assorbita nell’assetto allora vigente e nel vecchio allegato 3 di corrispondenza	comma 4	Nuova esplicitazione nel testo finale della clausola cautelativa sulle fasce morfologiche marchigiane.
Allegato 2	non posto in salvaguardia nel 2025	posto in salvaguardia	Novità consapevole: anticipazione del nuovo standard tecnico degli studi.
Allegato 3	posto in salvaguardia , ma nel 2025 era l’allegato di corrispondenza tra classi del PAI distrettuale e strumenti previgenti	posto in salvaguardia, quale allegato funzionale all’individuazione del reticolo idraulico principale nel testo finale	Continuità nella funzione di supporto applicativo della salvaguardia, pur a fronte del mutato contenuto dell’allegato nel testo finale.
Mappe / cartografia	mappe dell’assetto idraulico	mappe dell’assetto idraulico	Piena continuità.

La tabella evidenzia una forte continuità di impianto con il 31 luglio 2025.

Le differenze principali sono: l’ordinata riformulazione delle salvaguardie sugli artt. 8-10 attraverso il richiamo alle Sezioni A, l’inserimento dell’art. 2, comma 6, quale clausola cautelativa funzionale all’applicazione delle discipline di fascia nei casi di manufatti o interventi tecnicamente inscindibili, l’introduzione dell’art. 15 al fine di assicurare tutela cautelativa anche negli ambiti non ancora perimetrati, l’esplicitazione tramite art. 26, comma 4 di una clausola cautelativa oggi collocata in norma espressa, l’introduzione della salvaguardia dell’Allegato 2 per anticipare il nuovo standard tecnico degli studi e la valorizzazione dell’Allegato 3 quale allegato applicativo riferito al reticolo idraulico principale.

La diversa individuazione dei commi dell’art. 7 rispetto alla delibera del 31 luglio 2025 non esprime una discontinuità di merito, ma consegue al riassetto redazionale e contenutistico dell’articolo nel testo finale.

Le integrazioni introdotte rispetto al quadro del 31 luglio 2025 sono complessivamente motivate dall’esigenza di assicurare, già nella fase transitoria, piena operatività al presidio cautelare e al quadro tecnico-metodologico del testo finale del PAI distrettuale idraulico.

6.2 PAI distrettuale frane

Confronto tra misure di salvaguardia del 31 luglio 2025 e proposta sul testo finale

Ambito / articolo	Salvaguardia 31.07.2025	Proposta su testo finale	Continuità / differenza
Art. 7	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 8	intero articolo	intero articolo	Piena continuità.
Art. 9	non posto in salvaguardia nel 2025	Sezione A, comma 1 (interventi non consentiti in P4)	Integrazione selettiva del testo finale: si anticipa solo la parte interdittiva pura.
Art. 10	non posto in salvaguardia nel 2025	Sezione A, comma 1 (interventi non consentiti in P3)	Integrazione selettiva del testo finale: si anticipa solo la parte interdittiva pura.
Art. 11	non posto in salvaguardia nel 2025	non posto in salvaguardia	Continuità sostanziale: non si anticipano le discipline ammissive/procedimentali di P2-P1.
Art. 21	non posto in salvaguardia nel 2025	commi 1, 2, 3, 4 e 5	Integrazione puntuale del testo finale, finalizzata a consentire la prosecuzione degli invii massivi regionali, delle assimilazioni tecniche di prima approssimazione e dell'allineamento del quadro conoscitivo, anche con riferimento ai fenomeni valanghivi; resta escluso il comma 6, più strettamente connesso al regime ordinario degli aggiornamenti ex art. 20.
Art. 24	non posto in salvaguardia nel 2025	commi 12 e 13	Integrazione puntuale del testo finale, finalizzata ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni interdittive poste in salvaguardia agli artt. 9 e 10 e la disciplina speciale vigente in materia di ricostruzione post-emergenza e post-sisma; restano ferme, in ogni caso, la compatibilità degli interventi con la pericolosità e il rischio da frana e l'adozione delle eventuali misure di mitigazione.
Allegato 1	posto in salvaguardia	posto in salvaguardia	Piena continuità.
Allegato 5	posto in salvaguardia	posto in salvaguardia	Piena continuità.
Cartografia	posta in salvaguardia	posta in salvaguardia	Piena continuità.
Allegati 2, 3, 4	non posti in salvaguardia	non posti in salvaguardia	Continuità.

La tabella mostra che la proposta finale mantiene intatto il nucleo già salvaguardato nel 2025 — art. 7, art. 8, Allegato 1, Allegato 5, cartografia — e lo integra, da un lato, con le sole Sezioni A degli artt. 9 e 10, limitatamente alle disposizioni interdittive immediatamente precettive di P4 e P3, dall'altro, con l'art. 21 limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire la prosecuzione del percorso di allineamento e aggiornamento del quadro conoscitivo su base regionale, e, inoltre, con l'art. 24, commi 12 e 13, al fine di assicurare il necessario coordinamento con la disciplina speciale della ricostruzione post-emergenza e post-sisma.

Tale integrazione non si estende né alle parti procedurali degli artt. 9 e 10 né all'art. 11, che resta fuori dalla salvaguardia in coerenza con il suo contenuto prevalentemente ammissivo e procedimentale, né al comma 6 dell'art. 21, che resta escluso in quanto più strettamente connesso al regime ordinario degli aggiornamenti di cui all'art. 20.

7. Proposta conclusiva

7.1 PAI distrettuale idraulico

Porre in salvaguardia:

- **art. 2, comma 6;**
- **art. 7, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7;**
- **art. 8, Sezione A, commi 1 e 2;**
- **art. 9, Sezione A, commi 1 e 2;**
- **art. 10, Sezione A, commi 1 e 2;**
- **art. 11, Sezione A, comma 1;**
- **art. 12;**
- **art. 13;**
- **art. 14;**
- **art. 15;**
- **art. 16;**
- **art. 17;**
- **art. 18;**
- **art. 19;**
- **art. 26, comma 4;**
- **Allegato 2;**
- **Allegato 3;**
- **mappe dell'assetto idraulico.**

Con contestuale inserimento, nella deliberazione, della clausola applicativa di cui al paragrafo 5 relativa agli elaborati cartografici, all'Allegato 3 e alle definizioni di cui all'articolo 4 del PAI

distrettuale idraulico, fermo restando il perimetro delle disposizioni espressamente poste in salvaguardia.

7.2 PAI distrettuale frane

Porre in salvaguardia:

- **art. 7;**
- **art. 8;**
- **art. 9, Sezione A, comma 1;**
- **art. 10, Sezione A, comma 1;**
- **art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;**
- **art. 24, commi 12 e 13;**
- **Allegato 1;**
- **Allegato 5;**
- **cartografia.**

7.3 Per entrambi i Piani

Disciplinare direttamente nella deliberazione CIP il **regime transitorio delle modifiche cartografiche**, secondo la formulazione di cui al paragrafo 4, senza porre in salvaguardia le disposizioni ordinarie dei nuovi Piani in materia di aggiornamento e modifica.